



# ***LA SICUREZZA NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE***

***i D.P. I***

***Dispositivi individuali di protezione***

***M° DANTE ROSSI***



# **DECRETO LEGGE**

- Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, stabilisce che i DPI utilizzati in ambito lavorativo devono sottostare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 475/92 e stabilisce che *qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)*
- Il D.Lgs. 81/2008 prevede l'utilizzo dei DPI solo quando l'adozione delle *misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva* non risulti sufficiente all'eliminazione di tutti i fattori di rischio. In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio.



# ***COSA SERVONO E COME SI DIVIDONO I DPI***



I **DPI** devono:

- essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio maggiore per il lavoratore
- tener conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore



# **CATEGORIE DEI D.P.I.**



I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio:

- **I categoria:** dispositivi di facile progettazione e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni lievi - autocertificati dal produttore;
- **II categoria:** tutti quelli non rientranti nelle altre due categorie - rischio significativo come ad esempio occhi, mani, braccia, viso - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato
- **III categoria:** dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesioni gravi - comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo della produzione



# ***SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI***

- Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.*
- Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:*



# **VALUTAZIONE RISCHIO**



- entità del rischio;
- frequenza dell'esposizione al pericolo;
- caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- prestazioni del DPI.
- Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
- Il datore di lavoro:
  - mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
  - provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  - fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  - destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  - informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  - rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
  - stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
  - assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
- In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
  - per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
  - per i dispositivi di protezione dell'udito.



# **COME RICONOSCERE I D.P.I**



- *I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Inoltre il dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale di istruzioni per l'uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d'uso possibilmente scritto nelle lingue ufficiali.*
- *Uno dei problemi maggiori è stabilire quando un dispositivo di protezione individuale è da sostituire. Alcuni dispositivi riportano una data di scadenza, altri richiedono da parte del lavoratore un controllo dello stato di usura al fine di sostituirlo nel caso non sia più idoneo. Ad esempio: un dispositivo delle vie respiratorie dovrà essere sostituito quando l'operatore nota una particolare difficoltà nella respirazione; un occhiale invece deve essere sostituito quando l'operatore rileva una non più perfetta nitidezza delle immagini. In alcuni casi, poi, il produttore dota il dispositivo di un indicatore di usura. Al fine di evitare l'insorgere di problemi per il lavoratore, il datore di lavoro dovrà provvedere a sostituire con una certa frequenza i DPI.*

# **PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE**

- I DPI a protezione delle vie respiratorie, detti anche **APVR**, servono a proteggere da sostanze aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori) e a permettere la normale respirazione quando il livello d'ossigeno è comunque superiore al valore-limite del 17%.
- Esse possono essere a **filtro**:
  - mascherine antipolvere (facciale filtrante) monouso - norme di conformità EN149




- A circuito aperto



# ISOLANTI

- **A CIRCUITO APERTO**
- **domanda pressione negativa**
- **A domanda pressione positiva**



- **Ossigeno compresso**





# FILTRI

- I filtri vengono poi classificati con una sigla (in base alla tipologia), con un numero (da 1 a 3 in base al potere filtrante), e con un colore (in base alla sostanza che filtrano), e sono suddivisi come segue:
- antigas A, B, E, K (1÷3) (EN 14387)
  - ad assorbimento
  - a reazione chimica
  - a catalisi
- antipolvere P (1÷3) (EN 143)
- combinati ABEK(1÷3)P(1



## LEGENDA COLORI FILTRI

| CODICE    | COLORE | LETTERA | PRINCIPALE CAMPO DI IMPIEGIO   |
|-----------|--------|---------|--|
| Marrone   |        | AX      | Vapori e gas organici con punto di ebollizione $\leq 65^{\circ}\text{C}$ |
| Marrone   |        | A       | Vapori e gas organici con punto di ebollizione $\leq 65^{\circ}\text{C}$ |
| Grigio    |        | B       | Gas e vapori inorganici  |
| Giallo    |        | E       | Anidride solforosa, acido cloridrico                                     |
| Verde     |        | K       | Ammoniaca  |
| Nero      |        | CO      | Ossido di carbonio   |
| Rosso     |        |         | Hg Vapori di Mercurio  |
| Azzurro   |        | NO      | Gas nitrosi, anche monossido di azoto                                    |
| Arancione |        | Reaktor | Iodio radio attivo, incluso iodometano radioattiva                       |
| Bianco    |        | P       | Polveri  |



# **PROTEZIONE ARTI** **SUPERIORI**



I dispositivi per la protezione degli arti superiori riguardano in particolare le mani, maggiormente esposte ai rischi, che possono essere di varia natura:

- **Guanti** - norme di conformità EN420
  - Rischi meccanici ed elettrostatici - norme di conformità EN388
  - Rischi elettrici/folgorazione - norme di conformità EN60903
  - Rischi chimici e microbiologici - norme di conformità EN374
  - Rischi da freddo - norme di conformità EN511
  - Rischi da calore e fuoco - norme di conformità EN407
  - Rischi da vibrazioni - norme di conformità EN420
- Palmari di sicurezza
- Paramaniche e sopramaniche

# GUANTI

I guanti possono essere fatti in diversi *materiali*:

-**plastica** o lattice (per proteggere dall'assorbimento di sostanze chimiche)

-**gomma** vinilica o neoprenica (per proteggere da elementi chimici corrosivi come acidi e/o alcali o derivati del petrolio)

-**cuoio**

-materiale **dielettrico** (isolamento e



# **GUANTI: Pittogrammi di prestazione**


## I pittogrammi



RISCHI  
MECCANICI  
EN 388

LIVELLI DI PRESTAZIONE\*

0 al 4 0 al 5 0 al 4 0 al 4



MICRO  
ORGANISMI  
EN 374

Prova di impermeabilità



RISCHI  
CHIMICI  
EN 374


Prova di impermeabilità  
Prova di permeazione



CALORE  
E FUOCO  
EN 407

LIVELLI DI PRESTAZIONE\*

0 al 4 0 al 4 0 al 4 0 al 4 0 al 4 0 al 4




CONTAMINAZIONE  
RADIOATTIVA  
EN 421



RISCHI DOVUTI  
AL FREDDO  
EN 511

LIVELLI DI PRESTAZIONE\*

0 al 4 0 al 4 0 al 1



\*- Livello X : || test non è applicabile o il guanto non è stato testato.



# **PROTEZIONE DEGLI OCCHI**



Gli occhi sono soggetti a diversi rischi: schegge, materiali roventi o caustici o corrosivi, radiazioni, che possono portare a tre tipi di lesioni: meccaniche, ottiche e termiche. Per proteggere questi organi delicati si usano DPI del tipo:

- **Occhiali** - norme di conformità EN166
- **Maschere** - norme di conformità EN166
- **Visiere** - norme di conformità EN166
- **Schermi** - norme di conformità EN166



Eventualmente abbinati a:

- Filtri per saldatura - norme di conformità EN169
- Filtri per raggi ultravioletti - norme di conformità EN170
- Filtri per raggi infrarossi - norme di conformità EN171
- Filtri di protezione solare per uso industriale - norme di conformità EN172



I **DANNI DA RADIAZIONE** si differenziano in base al tipo di luce emessa:

- *luce blu*: penetrazione della retina;
- *infrarosso*: deformazione della cornea;
- *ultravioletto*: arrossamento degli occhi;

Per ovviare a questi problemi vengono sempre più utilizzate maschere auto-oscuranti per saldatori, con filtri optoelettronici che si oscurano in 0,2 millesimi di secondo dallo scoccare dell'arco elettrico.


# PROTEZIONE DELL'UDI

Il danno all'udito (detto **ipoacusia** professionale) è grave perché non rimarginabile: le cellule uditive, infatti, se danneggiate non possono più rigenerarsi. I DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il rumore con misure tecniche e quando esso supera i 90 decibel istantanei o gli 85 decibel medi giornalieri; essi sono:

- **Cuffie** - norme di conformità EN 352-1
  - abbinare ad elmetto (EN 352-3)
  - attive, con radio incorporata (EN 352-4)
- **Tappi auricolari** - norme di conformità EN 352-2
  - inserti (filtri)
  - tappi con catenella
- **Archetti** EN 352-2

I DPI per proteggere l'udito recano una sigla in base alla frequ

- L da 65 Hz a 250 Hz
- M da 250 Hz a 2000 Hz
- H da 2000 Hz a 8000 Hz







# PROTEZIONE DEL CAPO



Il dispositivo di protezione per il capo è uno solo: l' **ELMETTO** (norme di conformità EN397)

Esso è composto dalle seguenti parti:

- Calotta di protezione
- Bardatura
- Fascia antisudore

E deve avere i seguenti requisiti:

- sufficiente resistenza alla perforazione
- adeguato grado di assorbimento agli urti
- buona aerazione

Il casco o elmetto deve essere compatibile con l'utilizzo di altri DPI (es. cuffie o visiera); inoltre la bardatura deve essere regolabile in altezza e in larghezza.

In un cantiere edile, in prossimità dei ponteggi, è necessario alzare la calotta rispetto alla  
mentare il grado ventuale materia







# PROTEZIONE ARTI INFERIORI

La protezione dei piedi è importante sia per la loro incolumità sia per garantire una buona stabilità del lavoratore.

In generale, per gli arti inferiori, sono previsti i seguenti DPI:

- Scarpe - norme di conformità EN345
- Ginocchiere
- Ghettoni
- Solette amovibili
- Dispositivi amovibili di protezione per il collo del piede

Le calzature previste in un [cantiere](#) edile devono avere necessariamente i seguenti requisiti:

- buona stabilità
- facile slacciamento
- puntale resistente agli urti
- soletta anti-perforazione
- suola antiscivolo
- adeguata protezione caldo/freddo
- calotta di protezione del [calcagno](#)
- imbottitura salva-[malleolo](#)
- protezione contro le [micosi](#)
- protezione contro le [cariche elettrostatiche](#)
- parti metalliche anticorrosive

Le calzature di sicurezza vengono identificate mediante la lettera **S** seguita dalla lettera B (base) o da un numero da 1 a 5:

- SB scarpa con puntale resistente a forze fino a 1500 N ([newton](#)) e ad urti fino a 200 J ([joule](#))
- S1 scarpa con puntale come sopra e calotta in zona tallone, con proprietà antistatiche
- S2 scarpa con puntale come sopra, calotta in zona tallone, con proprietà antistatiche ed impermeabilità dinamica
- S3 scarpa con puntale come sopra, calotta in zona tallone, con proprietà antistatiche, impermeabilità dinamica e soletta anti-perforazione
- S4 stivale con puntale come sopra e calotta in zona tallone, con proprietà antistatiche
- S5 stivale con puntale come sopra e calotta in zona tallone, con proprietà antistatiche e soletta anti-perforazione

# Protezione cadute dall'alto

- I DPI anticaduta rientrano tutti nella *III categoria*, dati i rischi elevati che derivano dalla caduta, e sono soggetti a particolari procedure di certificazione *CE*; essi si dividono in:
- **Imbragatura** - norme di conformità EN361
- **Cintura con imbracatura** - norme di conformità EN358
- **Cordino d'aggancio** - norme di conformità EN355

Questi dispositivi, come dal **D.P.R. 547/55 art.386**, sono obbligatori non solo per lavori in quota o con pericolo di caduta dall'alto, ma anche per lavori entro pozzi, cisterne e simili. Infatti in caso di infortunio del lavoratore, esso deve poter essere estratto il più velocemente possibile dal pozzo/cisterna o simile.

L'efficacia di un sistema di protezione di caduta dipende in modo determinante dal **punto di ancoraggio**, che ricade sotto la giurisdizione dell'utilizzatore. Per avere un'indicazione su quale modello utilizzare si consiglia di consultare le pubblicazioni che seguono: - linee guida ISPESL specifiche - TEST pubblici sito dell'HSE inglese - Guida ai lavori in elevazione, pubblicato da





# *Protezione del corpo e della pelle*

- Sono DPI di vario tipo, appartenenti alla I, II e III categoria:
- Indumenti di protezione (contro aggressioni meccaniche, chimiche, calore, radiazioni, ecc.)
- Dispositivi di protezione di tronco e addome (giubbotti o grembiuli)
- Dispositivi di protezione della pelle (creme protettive, pomate)



# VISIBILITA'

- Indumenti ad alta visibilità - norme di conformità EN471
- L'art. 21 del Codice della strada e l'art. 37 del regolamento hanno reso obbligatori gli indumenti ad alta visibilità recependo la norma europea UNI EN 471 del marzo 1995 con il DM 9 giugno 1995 "*Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impiegato su strada in condizioni di scarsa visibilità*". Oggi tutti coloro che lavorano nei cantieri o in prossimità di essi devono obbligatoriamente indossare indumenti di visibilità fluorescenti e rifrangenti marcati CE in conformità ai requisiti della predetta norma *UNI EN 471*.
- Gli indumenti ad alta visibilità sono classificati in 3 classi in funzione della quantità di materiale di fondo e materiale rifrangente necessario per avere un capo certificato secondo la **EN 471**. Con la Legge 1<sup>o</sup> agosto 2003, n. 214, si è inoltre voluto dare un'ulteriore svolta alla sicurezza dell'utente debole, rendendo obbligatorio l'uso di dispositivi retroriflettenti per rendere visibili, di giorno come di notte, tutti coloro che per qualsiasi necessità, devono presegnalare un veicolo fermo sulla carreggiata.



# **SICUREZZA DEL** **VOLONTARIO DI** **PROTEZIONE CIVILE** ***IN SINTESI***

- Le specifiche esigenze che caratterizzano le attività dei volontari di protezione civile e che hanno reso necessario individuare un percorso ad essi dedicato, ossia: o la necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione; o l'organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa; o l'imprevedibilità e l'indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e la conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008; o la necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte; - l'individuazione preventiva di: o scenari di rischio di protezione civile, nei quali il volontario può essere chiamato ad operare; o compiti che possono essere svolti dai volontari negli scenari di rischio di protezione civile individuati; - l'equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore esclusivamente per le seguenti attività, elencate dall'art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile: o la formazione, l'informazione e l'addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti; o il controllo sanitario generale; o la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nei previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti; o la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato; - l'obbligo, per il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di assicurare l'osservanza degli obblighi associativi sopra elencati; - la precisazione che le sedi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ed i luoghi di intervento e le sedi di attività formative o esercitative non sono considerati luoghi di lavoro (a meno che al loro interno si svolgano eventuali attività lavorative); - la puntualizzazione che l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza non può, comunque, comportare l'omissione o il ritardo nello svolgimento dei compiti di protezione civile.

- -è responsabilità di ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile definire un proprio piano formativo e addestrativo, nel quale i temi della sicurezza dei volontari abbiano adeguato e primario risalto; - è responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni che, ai vari livelli, dal centro alla periferia, coordinano il sistema nazionale della protezione civile, supportare in ogni modo la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ad attività formative e addestrative in materia di sicurezza; - la sicurezza deve essere vissuta dai volontari di protezione civile come un processo continuo, parallelo allo sviluppo della propria organizzazione, all'acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature o di nuove specializzazioni, alla crescita del ruolo che il singolo volontario può essere chiamato a svolgere nel gruppo a cui appartiene; - analoga attenzione continua deve essere obiettivo primario e imprescindibile dell'azione delle autorità pubbliche che coordinano le organizzazioni di volontariato di protezione civile, che devono, quindi, coerentemente orientare a tali finalità tutte le proprie attività di supporto al volontariato, anche mediante la concessione di contributi a ciò destinati; - la cura della salute dei volontari merita un'attenzione particolare: sia dal punto di vista del controllo sanitario generale e di base, sia da quello, specifico, della sorveglianza sanitaria, limitata ai casi di superamento delle soglie di esposizione e negli altri casi previsti nel d. lgs. 81/2008. Si è voluto, in altri termini, concentrare l'attenzione sulle azioni e sulle disposizioni organizzative piuttosto che sugli adempimenti gestionali o burocratici. Anche in considerazione dei dati disponibili sul ridotto numero di infortuni che si verificano nell'ambito delle attività di volontariato di protezione civile, si è quindi scelto un approccio concreto e molto pratico, evitando di creare l'esigenza di costruire sovrastrutture o elaborare documenti astratti e privilegiando l'attività di formazione e addestramento operativo.



# **SCENARI DI RISCHIO PER UN VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE**

- • scenario eventi atmosferici avversi;
- • scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- • scenario rischio idrogeologico - frane;
- • scenario rischio sismico;
- • scenario rischio vulcanico;
- • scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- • scenario caratterizzato dall'assenza di specifici
- rischi di protezione civile (ossia contesti di
- operativita' ordinaria, attivita' sociale, attivita'
- addestrativa, formativa o di informazione alla
- popolazione, attivita' di assistenza alla popolazione
- in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto
- alle autorità competenti nell'attività di ricerca
- persone disperse/scomparse)





# MACERIE







# **ALLUVIONE**





# **INCENDIO BOSCHIVO**





# **RISCHIO,** **PERICOLO, DANNO**

- il **pericolo** è una proprietà, o una qualità, o una modalità dannosa di uno strumento, di una situazione, di un'azione. Per capirci, una sega elettrica è potenzialmente pericolosa, come pure una stanza riempita di sostanze tossiche, come pure arrampicare su una parete o scendere in canoa per un fiume selvaggio.
- il **rischio** invece esiste quando vi è contemporanea presenza di un pericolo e di qualcuno o qualcosa esposto a esso.



Non è il **pericolo** in quanto tale che danneggia i lavoratori, gli automobilisti o gli sportivi (ivi compresi gli alpinisti), tanto per citare alcune categorie, ma l'esposizione al pericolo, cioè il **rischio**.

Il **rischio** può essere espresso dalla formula: **Rischio = Pericolo x Magnitudo**. Il **rischio** quindi è dato dal prodotto tra la **pericolosità** (la probabilità che un evento si verifichi in un determinato spazio/tempo) e la **Magnitudo**, cioè la **gravità** delle conseguenze dannose.



# DANNO



Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell'evento: lesione fisica o danno alla salute (Gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo).

La magnitudo delle conseguenze M può essere espressa come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di pericolo e del livello di danno ad essi provocato.

Stima del rischio: definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo accadimento UNI EN ISO 12100-1  $R = f(P, D)$

Spesso si usa la relazione:

$$R = P \times D$$

(R=rischio; P=probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze; D=magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori)).

Uno dei metodi per esprimere P e D utilizza scale di probabilità ed un'analisi matriciale





# VALUTAZIONE DEL RISCHIO



## VALUTAZIONE DEI RISCHI

### MATRICE DEL RISCHIO

|     |                     |       |       |       |            |
|-----|---------------------|-------|-------|-------|------------|
| (P) | Altamente probabile | 4     | 8     | 12    | 16         |
|     | probabile           | 3     | 6     | 9     | 12         |
|     | Poco probabile      | 2     | 4     | 6     | 8          |
|     | improbabile         | 1     | 2     | 3     | 4          |
|     |                     | Lieve | Medio | Grave | gravissimo |
|     | Scala del Danno (D) |       |       |       |            |



# PER CONCLUDERE..

- **Obblighi previsti per il volontario**
- Prendersi cura della propria salute e sicurezza,
- Prendersi cura della salute e sicurezza delle altre persone presenti nelle sedi dell'organizzazione, sui luoghi di intervento, di formazione ed esercitazione
- Agire in conformità con la formazione, l'informazione e l'addestramento ricevuto,
- Agire secondo le direttive operative ricevute,
- Agire con le procedure predisposte,
- Partecipare ai momenti di formazione, informazione ed addestramento previsti.
- Utilizzare correttamente le attrezzature secondo le indicazioni e le prescrizioni del costruttore,
- Utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza individuali avuti in dotazione.



# **POCHE REGOLE DI BUON COMPORTAMENTO**

- Essere sempre consapevoli di quello che si sta facendo, valutare i rischi ed operare per eliminarli o ridurli al minimo.
- Seguire le direttive impartite dal responsabile di servizio ed apprese nell'addestramento, usare il buonsenso e chiedere aiuto in caso di difficoltà
- Evidenziare comportamenti non conformi.
- Aiutare il compagno che si vede in difficoltà.
- Non usare l'attrezzatura in modo improprio, ma seguire il manuale d'istruzioni e l'addestramento; in caso di dubbio chiedere a chi è più esperto ed eventualmente rileggere il manuale.
- Avere con cura l'attrezzatura ed i DPI in dotazione e segnalarne difetti e malfunzionamenti.
- Riporre l'attrezzatura in ordine, così che possa essere prontamente riutilizzata.





# S.O.G.IT. LE AQUILE SPOLETO

**GRAZIE**  
**DELL'ATTENZIONE**

